

A cura dello Studio  
PS STUDIO ASSOCIATO  
di Parise Onorina Avvocato e Suadoni Damiano Commercialista

---

## Speciale FINANZIARIA 2025

Legge di bilancio 2025: Principali misure  
Scadenzario

### **LEGGE DI BILANCIO 2025 – PRINCIPALI MISURE**

Si evidenziano le principali misure previste dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024).

---

PS Studio Associato  
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)  
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)  
P. IVA: 03482920547  
<https://www.psstudioassociato.it>

## SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE IRPEF

Con sostituzione del co. 1 dell'art. 11, TUIR, è disposto che l'**Irpef lorda** è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

| SCAGLIONI DI REDDITO             | ALIQUOTE |
|----------------------------------|----------|
| fino a € 28.000                  | 23%      |
| oltre € 28.000 e fino a € 50.000 | 35%      |
| oltre € 50.000                   | 43%      |

### ULTERIORI MODIFICHE:

- § viene innalzata da € 1.880 a € 1.955 la detrazione prevista dall'art. 13, co. 1, lett. a), del TUIR, fino a € 15.000 di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- § per sterilizzare l'effetto dell'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a € 15.000, viene modificato l'art. 1, co. 1, 1° periodo, del D.L. 3/2020, prevedendo che l'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della **spettanza del trattamento integrativo** venga diminuita dell'importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

## SOMMA E ULTERIORE DETRAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, con esclusione dei redditi da pensione, aventi un

- § **reddito complessivo non superiore a € 20.000** è riconosciuta una **somma**, che non concorre alla formazione del reddito, **determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale** (per individuare quella applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno) corrispondente di seguito indicata:

|      |  |
|------|--|
| 7,1% | se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500               |
| 5,3% | se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500 ma non a € 15.000 |
| 4,8% | se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000                  |

- § **reddito complessivo superiore a € 20.000** spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, **di importo pari**:

| REDDITO COMPLESSIVO                    | ULTERIORE DETRAZIONE                                   |
|--|--|
| superiore a € 20.000 ma non a € 32.000 | € 1.000  |
| superiore a € 32.000 ma non a € 40.000 | € 1.000 x [(€ 40.000 - Reddito complessivo) / € 8.000] |

| SOMMA E DETRAZIONE         |  |
|----------------------------|--|
| <b>Sostituti d'imposta</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>§ le riconoscono in via automatica all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la loro spettanza;</li><li>§ recuperano il relativo importo nel caso si rivelino non spettanti in sede di conguaglio; se l'importo è superiore a € 60, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio;</li><li>§ compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma mediante l'istituto della compensazione.</li></ul> |
| <b>Redditi rilevanti</b>   | <p>Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>§ dell'art. 44, co. 1, del D.L. 78/2010, recante incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;</li></ul>   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | § dell'art. 16 del D.lgs. 147/2015 e dell'art. 5 del D.lgs. 209/2023, in materia di regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati. |
| <b>Reddito complessivo</b> | è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.               |

### RIORDINO DELLE DETRAZIONI

L'art. 16-ter aggiunto al TUIR prevede che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, **per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000**

- § gli **oneri** e le **spese** per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente,
- § **sono ammessi in detrazione** fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a carico.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Importo base</b>               | è pari a:<br>§ <b>€ 14.000</b> , se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000 e non superiore a € 100.000;<br>§ <b>€ 8.000</b> , se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.  |
| <b>Coefficiente da utilizzare</b> | è pari a:<br>§ <b>0,50</b> , se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;<br>§ <b>0,70</b> , se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;<br>§ <b>0,85</b> , se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;<br>§ <b>1</b> , se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992. |
| <b>Reddito complessivo</b>        | è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.  |

|  | Reddito complessivo superiore a € 75.000 e non superiore a € 100.000 | Reddito complessivo superiore a € 100.000 |
|--|--|---|
| Nucleo familiare   | Livello massimo di detrazioni  |   |
| senza figli fiscalmente a carico   | € 14.000 x 0,50 = <b>€ 7.000</b>                                     | € 8.000 x 0,50 = <b>€ 4.000</b>           |
| un figlio fiscalmente a carico   | € 14.000 x 0,70 = <b>€ 9.800</b>                                     | € 8.000 x 0,70 = <b>€ 5.600</b>           |
| 2 figli fiscalmente a carico   | € 14.000 x 0,85 = <b>€ 11.900</b>                                    | € 8.000 x 0,85 = <b>€ 6.800</b>           |
| più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico | € 14.000 x 1 = <b>€ 14.000</b>                                       | € 8.000 x 1 = <b>€ 8.000</b>              |

Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite, **i seguenti oneri e spese:**

- § le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c);
- § le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis del D.L. 179/2012;
- § le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ex art. 4, co. 9, 2° parte, e co. 9-ter, del D.L. 3/2015.

Ai fini del **computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda**, per le **spese detraibili** ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) ovvero di altre disposizioni normative, la cui **detrazione è ripartita in più annualità**, **rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.**

#### ONERI E SPESE ESCLUSI DAL SUDDETTO COMPUTO:

- § gli **oneri detraibili** sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti fino al 31/12/2024**, ai sensi:
- dell'art. 15, co. 1, lett. a), del TUIR: interessi passivi e relativi oneri accessori (incluse quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) in dipendenza di **prestiti/mutui agrari** di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  - dell'art. 15, co. 1, lett. b), del TUIR: interessi passivi e relativi oneri accessori (incluse quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per **l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a € 4.000;
  - dell'art. 15, co. 1-ter, del TUIR: importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la **costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**;
- § i **premi di assicurazione detraibili** ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis), del TUIR, sostenuti in dipendenza di **contratti stipulati fino al 31/12/2024**;
- § le **rate delle spese detraibili** ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR ovvero di **altre disposizioni normative sostenute fino al 31/12/2024**.

#### DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Si interviene **sull'art. 12** (Detrazioni per carichi di famiglia) del **TUIR**:

- § **co. 1, lett. c), 1° periodo**: la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di € 950,00 per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età • a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età • a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992;
- § **co. 1, lett. d), 1° periodo**: la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a € 750,00, per ciascun soggetto, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente;
- § **co. 2-bis (NEW)**: le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

#### REGIME FORFETARIO

Viene **elevata, per l'anno 2025**, da € 30.000 a € 35.000 la **soglia di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro **dipendente superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario**.

#### DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE

Con modifica della lett. e-bis), co. 1, art. 15, TUIR, è disposto **l'innalzamento**, a regime, a € 1.000 per alunno o studente delle **spese detraibili** per la **frequenza di scuole dell'infanzia del 1° ciclo d'istruzione** e della **scuola secondaria di 2° grado**.

#### IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

Si **interviene** sulle seguenti **diposizioni dell'art. 1** della **Legge di bilancio 2019**:

- § **co. 36 (sostituito)**: prevede che sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che:
- realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali:
    - ü **veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online)**

- ü messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti)
  - ü trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale
  - di ammontare complessivo non inferiore a € 750 milioni nell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d'imposta
- § **co. 42 (sostituzione del 1° periodo)**: prevede che i soggetti passivi versano, entro il 30/11 dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, un acconto dell'imposta dovuta pari al 30% dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente; il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16/05 dell'anno solare successivo.

#### IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTO-ATTIVITA'

L'**aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze/altri redditi diversi** di cui all'art. 5 del D.lgs. 461/97, è pari al **26%** (si tratta di una norma di interpretazione autentica", che opera in relazione alle cripto-attività).

#### PLUSVALENZE E PROVENTI DA CRIPTO-ATTIVITÀ

Viene **umentata al 33% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività** di cui all'art. 67, co. 1, lett. c-sexies), del TUIR realizzati dal 1/01/2026.

Inoltre, viene modificato l'art. 67, co. 1, lett. c-sexies), del TUIR, prevedendo

- § **l'eliminazione della soglia di esenzione pari a € 2.000**
- § attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

Di conseguenza, si interviene sull'art. 68, co. 9-bis, del TUIR,

- § **sopprimendo la suddetta soglia** prevista
- § ai fini della **deducibilità** dell'**eccedenza** delle **minusvalenze** rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, può assumersi per ciascuna cripto-attività posseduta all'1/01/2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

L'imposta sostitutiva, da versare entro il 30/11/2025, può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla suddetta data. Sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L'assunzione del suddetto valore quale valore di acquisto preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato art. 68, co. 9-bis, del TUIR.

#### RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

E' posta **a regime** la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni e partecipazioni.

#### RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI EX ART. 5, L. 448/2001

Agli effetti della **determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze** di cui all'art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, **posseduti** alla data dell'**1/01** di ciascun anno,

- § può essere **assunto**, in luogo del costo o valore di acquisto, il **valore normale a tale data**,

§ a **condizione** che lo stesso sia **assoggettato**, entro il 30/11 del medesimo anno, a un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi.

|  |  |
|--|--|
| Titoli, quote o diritti <b>non negoziati</b> in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione | il <b>valore normale</b> è <b>pari</b> alla frazione del PN della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del CPC, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali. |
| Titoli, quote o diritti <b>negoziati</b> in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione     | il <b>valore normale alla data dell'1/01</b> è <b>determinato</b> ai sensi dell'art. 9, co. 4, lett. a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Imposta sostitutiva</b> | § è pari al 18% ed è versata entro il 30/11 di ciascun anno;   |
|                            | § può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 30/11. |
| <b>Perizia</b>             | la redazione e il giuramento vanno effettuati entro il termine del 30/11 di ciascun anno.                    |

#### ULTERIORI MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLA L. 448/2001

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>co. 1-bis</b> (abrogato) | concerne le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari ed introdotto dalla legge di bilancio 2023                        |
| <b>co. 5</b>                | viene fatto riferimento alla data dell'1/01 di ogni anno (anziché all'1/01/2002)  |
| <b>co. 6</b>                | vengono aggiornati i riferimenti normativi al TUIR  |
| <b>co. 7</b>                | viene soppresso il riferimento temporale alla data dell'1/01/2002   |
| <b>co. 7-bis</b> (NEW)      | La rideterminazione è preclusa per le società/enti commerciali non residenti in Italia che soddisfano i presupposti per fruire del regime della PEX (art. 68, co. 2-bis, del TUIR). |

#### RIVALUTAZIONE TERRENI EX ART. 7, L. 448/2001

I contribuenti, entro il 30/11 di ciascun anno, **possono optare**, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, per l'**applicazione dell'imposta sostitutiva** relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data dell'1/01 dello stesso anno**.

A seguito dell'opzione, nella **determinazione delle relative plusvalenze** è **assunto**, in luogo del costo o valore di acquisto, il **valore del terreno all'1/01 dell'anno di esercizio dell'opzione**, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del CPC, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Imposta sostitutiva</b> | § è pari al 18% ed è versata entro il 30/11 dell'anno di esercizio dell'opzione;  |
|                            | § può essere rateizzata fino a 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30/11.   |
| <b>Perizia</b>             | § redazione e giuramento vanno effettuati entro il termine del 30/11  |
|                            | § il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico <b>del contribuente</b> . |

#### ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

Vengono riproposte le disposizioni relative l'assegnazione agevolata di beni ai soci.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Soggetti</b>         | SNC, SAS, SRL, SPA e SAPA  |
| <b>Ambito oggettivo</b> | § assegnazione o cessione ai soci, da parte delle suddette società, entro il 30/09/2025, della seguente tipologia di beni:   |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, co. 2, 1° per., TUIR</li> <li>- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa (autonoleggi, tax, ecc.)</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | § trasformazione delle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30/09/2025.   |
| <b>Qualità di socio</b>                   | È necessario che, alla data del 30/09/2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1/10/2024.   |
| <b>Imposta sostitutiva</b>                | § l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) ed il loro costo fiscalmente riconosciuto;<br>§ per le società che non risultino operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5%;<br>§ le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%;<br>§ l'imposta sostitutiva va versata in 2 rate: la 1° (pari al 60% dell'imposta dovuta) entro il 30/09/2025 e la 2° (pari al restante 40%) entro il 30/11/2025. |
| <b>Immobili</b>                           | Per gli immobili, si riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri previsti dal 1° periodo del co. 4 dell'art. 52 del DPR 131/1986 (c.d. valore catastale dell'immobile).<br>In caso di cessione, qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.   |
| <b>Costo fiscale</b>                      | Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'art. 47, co. 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.  |
| <b>Imposta di registro e ipocatastali</b> | Per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all'1,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a € 200).  |
| <b>Disposizioni applicabili</b>           | Si applicano quelle previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso.  |

#### ESTROMISSIONE DI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

Viene riproposta, per le **imprese individuali**, la possibilità, previo pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, di **estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR, ai sensi dell'art. 1, co. 121, della L. 208/2015.

#### Condizioni:

- § i beni siano posseduti alla data del 31/10/2024;
- § le esclusioni vengano poste in essere dall'1/01/2025 al 31/05/2025.

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- § **versamento dell'imposta sostitutiva:** entro il 30/11/2025 (60%) ed entro il 30/06/2026 (40%)
- § **effetti dell'estromissione:** decorrono dall'1/01/2025.
- §

## VEICOLI IN USO PROMISCOO AI DIPENDENTI

Con sostituzione della lett. a), co. 4, art. 51, TUIR, per la **determinazione del reddito di lavoro dipendente:**

- § per le **autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan** indicati nell'art. 54, co. 1, lett. a), c) e m), del CdS, i **motocicli** e i **ciclomotori di nuova immatricolazione**,
- § **concessi in uso promiscuo con contratti** stipulati a decorrere **dall'1/01/2025**,
- § **si assume il 50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30/11 di ciascun anno e comunica al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31/12, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari trattenuti al dipendente.

**PERCENTUALE:** è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

## IVA SUI RIFIUTI

In relazione all'applicazione dell'aliquota IVA del 10% di cui al n. 127-sexiesdecies della Tab. A/III, DPR 633/72, per le prestazioni relative alla gestione ed allo stoccaggio dei rifiuti, ne viene escluso (applicandosi l'aliquota Iva ordinaria) il "conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia".

## BONUS EDILIZI

Si interviene, con modifiche e novità, sulle seguenti disposizioni:

| Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici |  |
|--|--|
| TUIR, art. 16-bis, co. 3-ter   | Per le spese agevolate ai sensi del medesimo art. 16-bis sostenute <b>dall'1/01/2025</b> (in luogo dell'1/01/2028) al 31/12/2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (di cui al co. 3-bis), l'aliquota di detrazione è ridotta al 30%.  |
| Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica   |  |
| D.L. 63/2013, art. 14, co. 3-quinquies (NEW)   | La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.<br>La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese, per l'anno 2025, e al 36% delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. |

| Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili |  |
|---|--|
| D.L. 63/2013, art. 16, co. 1 (sostituito)   | <p>Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis del TUIR,</p> <p>§ per le spese documentate relative agli interventi indicati nel co. 1 del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili,</p> <p>§ spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare.</p> <p>Fermo restando il suddetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027</p> <p>§ è elevata al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027</p> <p>§ nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> |
| D.L. 63/2013, art. 16, co. 1.septies.1 (NEW)  | <p>Le detrazioni di cui ai co. da 1-bis a 1-septies (sismabonus)</p> <p>§ spettano anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.</p> <p>La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027</p> <p>§ è elevata al 50% delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36% delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027</p> <p>§ nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p>   |
| D.L. 63/2013, art. 16, co. 2  | Viene prorogato il c.d. bonus mobili anche per le spese sostenute nel 2025 con il limite di spesa detraibile di € 5.000.   |
| Superbonus  |  |
| D.L. 34/2020, art. 119, co. 8-bis.2 (NEW)   | <p>La detrazione del 65% prevista dal co. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15/10/2024, risulti:</p> <p>§ presentata la CILA ai sensi del co. 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;</p> <p>§ adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del co. 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;</p> <p>§ presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.</p>   |
| D.L. 34/2020, art. 119, co. 8-sexies (NEW)  | <p>Per le spese sostenute dall'1/01/2023 al 31/12/2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.</p> <p>L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, co. 8, del DPR 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.</p> <p>Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.</p>  |

#### REVERSE CHARGE IVA NELLA LOGISTICA

Con sostituzione della lett. a-quinquies) dell'art. 17, co. 6, Dpr n. 633/72 è disposto l'assoggettamento a reverse charge delle prestazioni di servizi effettuate:

- § tramite contratti di appalto/subappalto o affidamento a **soggetti consorziati o rapporti negoziali** comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del**

**committente** con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma

§ **rese nei confronti di imprese** che svolgono attività di **trasporto e movimentazione di merci** e prestazione di **servizi di logistica**.

Prestazioni escluse: rimangono estranee al nuovo reverse charge:

- le operazioni effettuate nei confronti di PA e di altri enti/società tenuti ad assolvere l'Iva col meccanismo dello split payment, ex art. 17-ter, DPR 633/72
- le agenzie di somministrazione del lavoro (art. 4, DLgs. 276/2003).



**Decorrenza e regime transitorio:** l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione UE. Fino a tale momento è applicabile un particolare regime transitorio, su opzione di committente e prestatore, che introduce un regime analogo allo split-payment "tra imprese private".

**REGIME OPZIONALE:** per le prestazioni di servizi di cui al paragrafo precedente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto/movimentazione di merci e servizi di logistica, prestatore e committente possono optare per il pagamento dell'IVA da parte di quest'ultimo in nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell'imposta dovuta):

- ü la fattura è emessa dal prestatore (senza addebito di Iva)
- ü l'Iva è versata dal committente col mod. F24 (senza possibilità di compensazione con propri crediti)

entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Nel caso di violazione al committente si applica la sanzione prevista in tema di reverse charge dall'art. 6, co. 9-bis.1, 1° periodo, D.lgs 471/97 (con la solidarietà del prestatore per il versamento della sanzione).

L'opzione ha **durata triennale** ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate.



Attuazione: termini e modalità delle nuove disposizioni sono demandate ad apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### IVA RIDOTTA SUI CORSI DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALPINISTICA

Con modifica del n. 1-septies) della Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972, si prevede che l'erogazione di **corsi di attività sportiva invernale e alpinistica**, come individuate, rispettivamente, dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI e dall'art. 2, co. 1, lett. c), della L. 6/1989, relativa all'ordinamento della professione di guida alpina, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, è soggetta **all'aliquota IVA del 5%**, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'IVA.

#### PAGAMENTI EFFETTUATI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Nei casi di **pagamenti effettuati tramite strumenti elettronici**, diversi dai bonifici,

- § l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario
- § avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine.

I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alla suddetta disposizione entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025.

#### CANCELLAZIONE DI DIRITTI REALI DAL LIBRO FONDARIO

Il **co. 2-bis** aggiunto all'**art. 8** "Modifiche alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali" del **D.lgs. 139/2024** prevede quanto segue:

- § nei territori soggetti al sistema tavolare di pubblicità immobiliare di cui al R.D. 499/1929, **gli atti preordinati alla cancellazione di diritti** di usufrutto, uso o abitazione, già iscritti a favore di persone decedute, **sono esenti dall'imposta ipotecaria**;
- § **l'esenzione si applica a tutte le domande** di cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione per causa di morte **pervenute agli uffici competenti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione** aventi a oggetto **diritti iscritti a favore di soggetti deceduti a decorrere dall'1/01/2025**.

#### PAGAMENTI ELETTRONICI

Viene sostituito il **co. 3 dell'art. 2** "Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" del **D.lgs. 127/2015** prevedendo quanto segue:

- § la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico;
- § a tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

| ASPETTI SANZIONATORI – D.lgs. 471/1997 |  |
|--|--|
| art. 11                                | Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA  |
| co. 2-quinquies                        | <p>§ per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di € 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'art. 12 del D.lgs. 472/1997;</p> <p>§ <b>NEW</b> - le suddette disposizioni si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui al co. 3, art. 2, D.lgs. 127/2015.</p> |
| co. 5                                  | La <b>sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000</b> prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale <b>si applica</b> anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.   |
| art. 12                                | Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed IVA   |
| co. 2                                  | Viene estesa al co. 3 dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015 <b>la disciplina sanzionatoria</b> prevista per la <b>violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale</b> (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività) se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.   |
| co. 3                                  | Le sanzioni ivi previste si applicano anche <b>nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software</b> mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.  |

**DECORRENZA:** tutte le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'1/01/2026.

#### CIN STRUTTURE RICETTIVE

È introdotto l'obbligo di **indicare il Codice identificativo nazionale (CIN)** attribuito:

- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici/locazioni brevi
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

nell'ambito di una serie di comunicazioni/dichiarazioni.

In particolare, il CIN andrà indicato nell'ambito:

ù del mod. CU, mod. 730 e mod. REDDITI

ù della comunicazione telematica dei contratti di locazione breve stipulati dagli intermediari immobiliari/portali telematici entro il 30/06 dell'anno successivo

#### TRACCIABILITÀ DELLE SPESE

Si interviene sulle seguenti disposizioni del TUIR che si applicano

§ anche ai fini dell'IRAP

§ e a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024:

| Aspetti fiscale  | spesa / rimborso   | Tuir               |
|------------------|--|--------------------|
| Non imponibilità | rimborso di spese per:<br>ù vitto e alloggio<br>ù viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea  | art. 51, co. 5     |
| Deducibilità     | Spese per:<br>ù vitto e alloggio<br>ù viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea<br>che siano:<br>§ nel caso di professionista prestatore: addebitate analiticamente al cliente<br>§ nel caso di professionista committente: rimborsate analiticamente:<br>- per le trasferte dei dipendenti<br>- o corrisposti a lavoratori autonomi (prestatori). | art. 54, co. 6-ter |
|                  | Spese per:<br>ù vitto e alloggio<br>ù rimborsi analitici delle spese di viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea<br>che siano<br>- sostenute dai dipendenti in trasferta<br>- o corrisposte a lavoratori autonomi (prestatori).   | art. 95, co. 3-bis |
|                  | qualsiasi spesa di rappresentanza  | art. 108, co. 2    |



**"Autoservizi pubblici non di linea"** (art. 1, L. n. 21/92): vi rientrano quelli che:

- provvedono al trasporto di persone con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico
- e sono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo/periodico.

E' il caso dei trasporti tramite **taxi** o tramite **noleggio con conducente**.

Si noti che l'**obbligo di tracciabilità non opera** nel caso di trasporto tramite **servizio pubblico "di linea"** (autobus, tram e metropolitane, ecc.).

#### SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI PVC

Con modifica dell'art. 38-bis, co. 2, Dpr 600/73, è previsto che con Provvedimenti dell'Agenda sarà introdotta la possibilità di sottoscrizione digitale dei PVC redatti dai funzionari dell'AdE/GdF nel corso ed al termine degli accessi, in sede di verifica (il contribuente può continuare ad apporre la firma analogica; in tal caso i verbalizzanti devono attestare la conformità della copia informatica al documento analogico).

#### LAVORATORI FRONTALIERI

##### FRONTALIERI CON LA SVIZZERA

PS Studio Associato

Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)

(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)

P. IVA: 03482920547

<https://www.psstudioassociato.it>

Il 30/06/2023 è entrata in vigore la Legge di ratifica dell'Accordo del 23/12/2020 sui frontalieri Italia e Svizzera (lavoratori che risiedono in un Comune situato nella fascia di 20 km dal confine con l'altro stato) che include alcune disposizioni di attuazione ("Protocollo aggiuntivo" all'Accordo - v. [RF 074/2023](#)), che ha modificato il regime dei frontalieri.

Viene ora disposto che, dal 1/01/2024 e fino all'entrata in vigore delle modifiche al citato Protocollo, su cui i 2 paesi hanno raggiunto un accordo:

- è consentito ai frontalieri (inclusi coloro che beneficiano del "regime transitorio", ex art. 9 dell'Accordo - v. [RF 106/2024](#))
- di svolgere **fino al 25% della propria attività in modalità di telelavoro** presso il proprio domicilio nello Stato di residenza
- senza perdere lo status di lavoratore frontaliere (derogando alla previsione secondo cui il dipendente deve, "in linea di principio, ritornare quotidianamente nel proprio Stato di residenza")

A tal fine l'attività in telelavoro sarà considerata **effettuata nell'altro Stato**, entro il citato limite di tempo.



### **RETRIBUZIONI CONVENZIONALI**

Con **norma di carattere interpretativo** è stabilito che:

§ l'art. 51, co. 8-bis, Tuir, che prevede la determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali per il rapporto prestato all'estero in via continuativa, come oggetto esclusivo, da dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano all'estero per più di 183 giorni

§ si applica anche ove il dipendente **ritorni in Italia, al proprio domicilio, 1 volta alla settimana.**

### **BONUS ELETTRODOMESTICI**

Si prevede la **concessione agli utenti finali**, per l'anno 2025, **di un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica** non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'UE, con contestuale **smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Contributo</b> | § può essere concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico, elevato a € 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'ISEE inferiore a € 25.000 annui; |
|                   | § è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico;   |
|                   | § è attribuito a valere sulle risorse dell'apposito fondo istituito avente una dotazione pari a € 50 milioni per il 2025.  |
| <b>Attuazione</b> | i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo sono definiti con D.M.  |

### **MUTUI PER LA PRIMA CASA**

L'art. 1, co. 48, lett. c), L. 147/2013 ha istituito il "Fondo di garanzia per la prima casa" (attuato dall'art. 64, co. 3, DL 73/2021) finalizzato a garantire i mutui ipotecari, di ammontare non superiore a €. 250.000, per l'acquisto dell'abitazione principale non di lusso (v. [RF-fl 027/2024](#)).

Ora, oltre al rifinanziamento del Fondo, viene **prorogato al 31/12/2027** il termine di cui al citato art. 64, co. 3, DL 73/2021 (già differito, per ultimo, al 31/12/2024 dalla Legge n. 213/2023 - v. RF-fl 024/2024)

ù per la **presentazione della domanda** per fruire dell'aumento della misura massima della garanzia concedibile **all'80% della quota capitale** del finanziamento per i mutuatari cd. "prioritari":

- giovani coppie, conduttori di alloggi IACP, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e giovani di età inferiore ai 36 anni
- con un **ISEE non superiore a €. 40.000 annui.**

Sono prorogate anche le disposizioni di cui all'art. 1, co. 9-13, L. 213/2023 che prevedono:

- l'inclusione tra le **categorie "prioritarie"** all'accesso al fondo i **nuclei familiari numerosi**

PS Studio Associato

Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)

(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)

P. IVA: 03482920547

<https://www.psstudioassociato.it>

- l'**ulteriore incremento** del limite massimo della **garanzia** rilasciabile (fino al 90%) in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare e l'importo dell'ISEE come riepilogato nella tabella che segue:

| ISEE       | Nucleo familiare "numeroso"               | % massima della quota capitale rilasciata dal Fondo di garanzia | Coefficiente di rischio |
|------------|---|---|-------------------------|
| < € 40.000 | 3 figli di età inferiore ai 21 anni       | 80%   | 8,5%                    |
| < € 45.000 | 4 figli di età inferiore ai 21 anni       | 85%   | 9%                      |
| < € 50.000 | 5 o più figli di età inferiore ai 21 anni | 90%   | 10%                     |

#### BONUS NUOVE NASCITE

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, **per ogni figlio nato o adottato dall'1/01/2025** è riconosciuto **un importo una tantum pari a € 1.000** che:

- § viene erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione
- § non concorre alla determinazione del reddito complessivo;
- § è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di paese UE, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a € 40.000 annui;
- § è corrisposto, a domanda, dall'INPS.



**Nota:** nella determinazione dell'ISEE utile ai fini dell'importo in esame non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.

#### DETRAZIONE SPESA PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

Si prevede, tramite la sostituzione del co. 1-quater dell'art. 15 del TUIR, che dall'imposta lorda si **detrae**, nella **misura forfetaria di € 1.100** (in luogo di quella attuale di € 1.000), la **spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida**.

#### SPORT BONUS

La disciplina del **credito d'imposta** per le **erogazioni liberali** per **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, di cui all'art. 1, co. 621-626, della Legge di bilancio 2019, si **applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa**, anche per **l'anno 2025**, nel limite complessivo di € 10 milioni e secondo le **modalità di cui al co. 623** (il quale prevede che ferma restando la ripartizione in 3 quote annue di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il bonus è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP) del citato art. 1.

**Attuazione:** a tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DPCM 30/04/2019.

#### BONUS PSICOLOGICO

Le **risorse** destinate al **bonus psicologico**, fermo restando il limite di € 8 milioni per il 2024, vengono incrementate a € 9,5 milioni per il 2025, a € 8,5 milioni per il 2026, a € 9 milioni per il 2027 e riportate a € 8 milioni annui a decorrere dal 2028.

## SOSTEGNO PSICOLOGICO DEGLI STUDENTI

Viene istituito il **Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti**, con una dotazione di € 10 milioni per il 2025 e di € 18,5 milioni a decorrere dal 2026, **per l'attivazione**, in via sperimentale, di **presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche**, finalizzati a fornire il **servizio di sostegno psicologico** di cui all'art. 4-bis della L. 71/2017.

**Attuazione:** è rinviata ad apposito decreto ministeriale.

## COMPENSI STRAORDINARI COMPARTO SANITÀ

I **compensi per lavoro straordinario** di cui all'art. 47 del [CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021](#), stipulato il 2/11/2022, **erogati agli infermieri** dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, **sono assoggettati a un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con **aliquota pari al 5%**. Gli oneri per attuare tali disposizioni sono previsti nel co. 355.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Imposta sostitutiva</b>      | è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, co. 1, 2° periodo, del TUIR (secondo cui si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono). |
| <b>Disposizioni applicabili</b> | per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.  |

## PREMI DI PRODUTTIVITÀ

È **ridotta al 5%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** sui **premi di produttività**, di cui all'art. 1, co. 182, della L. 208/2015, per i **premi** e le **somme erogate** negli anni **2025, 2026 e 2027**.

## SOMME AI NEOASSUNTI IN RELAZIONE AI FABBRICATI

Le **somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro**

- § per il **pagamento** dei **canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione** dei **fabbricati** locati dai **dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'1/01/2025 al 31/12/2025**
- § **non concorrono**, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a **formare il reddito ai fini fiscali** entro il limite **complessivo di € 5.000 annui**.

## ULTERIORI ASPETTI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Aspetti previdenziali</b>      | l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.   |
| <b>Destinatari</b>                | § titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell'anno precedente la data di assunzione<br>§ che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, nel caso questo sia situato a più di 100 km di distanza dal comune di precedente residenza. |
| <b>Somme erogate o rimborsate</b> | § rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE;<br>§ si computano ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.   |
| <b>Lavoratore</b>                 | rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione sostitutiva attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.   |

## FRINGE BENEFIT PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Per i **periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**, in deroga al co. 3, art. 51, del TUIR, **non concorrono a formare il reddito**, entro il **limite complessivo di € 1.000**, il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** ai lavoratori dipendenti, nonché le **somme erogate o rimborsate** a questi ultimi **dai datori di lavoro** per il **pagamento**

delle utenze domestiche del **servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**, delle spese per la **locazione dell'abitazione principale** o per gli **interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale**.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Limite complessivo</b> | è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico e si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il C.F. dei figli. |
| <b>Datori di lavoro</b>   | provvedono all'attuazione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.   |

#### INCENTIVI PER GLI SCREENING SANITARI NEI LUOGHI DI LAVORO

Viene **istituito**, con il fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, un **fondo**, con una dotazione pari a € 500.000 annui a decorrere dal 2026,

- § per **incentivare** i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione,
- § nonché l'**acquisizione** di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

**Attuazione:** modalità e criteri di riparto delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto ministeriale.

#### TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE

Viene riconosciuto, **per il periodo dall'1/01/2025 al 30/09/2025**,

- § ai **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** di cui all'art. 5 della L. 287/1991 e ai **lavoratori del comparto del turismo**, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
- § un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

#### ULTERIORI ASPETTI

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Lavoratori interessati</b> | sono i dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a € 40.000.  |
| <b>Sostituto d'imposta</b>    | § <b>riconosce</b> il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024; le somme erogate sono indicate nella CU;<br>§ <b>compensa</b> il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione. |

#### SUPERDEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i 2 successivi,

- § le **disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. 216/2023 si applicano**, nei limiti e nelle condizioni ivi disciplinate,
- § anche agli **incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei suddetti periodi d'imposta** rispetto al periodo d'imposta precedente.

Nella **determinazione degli acconti dovuti**:

- § per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24 e per i 2 successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui sopra;
- § per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/25 e per i 2 successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato art. 4.

#### BONUS TRANSIZIONE 5.0

Si apportano delle modifiche alla disciplina del bonus Transizione 5.0 ex art. 38 del D.L. 19/2024.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Beneficiari</b>                  | il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (c.d. ESCo5)  |
| <b>Moduli fotovoltaici</b>          | per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta, come segue:<br>§ <b>al 130%</b> del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nella UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% <sup>6</sup> (attualmente non si prevede una maggiorazione, assumendosi il 100% del costo)<br>§ <b>al 140%</b> del costo (anziché al 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti in paesi UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% <sup>7</sup> ;<br>§ <b>al 150%</b> (anziché al 140%) per i moduli prodotti nella UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nella UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% <sup>8</sup>   |
| <b>Misura del credito d'imposta</b> | Viene elevato <b>al 35% del costo</b> (in luogo del 15%) l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra €. 2,5 milioni ed €. 10 milioni, prevedendosi specifiche modifiche normative di coordinamento.<br>Resta dunque pari al 5% del costo il credito per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria<br>Sono <b>soppressi</b> i riferimenti alla misura dell'incremento del credito d'imposta:<br>- al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%<br>- al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%.<br>trovando applicazione l'aliquota del 15%. |

| Riduzione consumi energetici: | a) della struttura produttiva                               | Tra il 3% e il 6%  | Tra il 6% e il 10%  | Oltre il 10% |
|-------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------|
|                               | b) dei processi interessati dall'investimento (alternativa) | Tra il 5% e il 10% | Tra il 10% e il 15% | Oltre il 15% |
| <b>SOGLIA DI INVESTIMENTO</b> |   |                    |                     |              |
|                               | Fino a <b>2,5 milioni</b>                                   | <b>35%</b>         | <b>40%</b>          | <b>45%</b>   |
|                               | Da <b>2,5 milioni a 10 milioni</b>                          | <b>15%</b>         | <b>20%</b>          | <b>25%</b>   |
|                               | Da <b>10 milioni a 50 milioni</b>                           | <b>5%</b>          | <b>10%</b>          | <b>15%</b>   |
|                               | Oltre <b>50 milioni</b>                                     | -                  | -                   | -            |
| <b>Post modifiche</b>         | <b>Fino a 10 milioni</b>                                    | <b>35%</b>         | <b>40%</b>          | <b>45%</b>   |
|                               | Da <b>10 milioni a 50 milioni</b>                           | <b>5%</b>          | <b>10%</b>          | <b>15%</b>   |
|                               | Oltre <b>50 milioni</b>                                     | -                  | -                   | -            |

|  |  |
|--|--|
| <b>Locazione operativa</b>                         | Per le <b>società di locazione operativa</b> , il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del <b>noleggiate</b> , ovvero, <b>in alternativa, del locatario</b>  |
| <b>Risparmio energetico degli investimenti 4.0</b> | Viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0:<br>§ viene stabilita in <b>misura pari al 3% ed al 5%</b> , rispettivamente, la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva, ovvero dei processi ,per gli investimenti in beni beneficiari del credito d'imposta industria 4.0<br>Ù caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>ü effettuati <b>in sostituzione di beni materiali</b> aventi caratteristiche tecnologiche analoghe<br/>         ü e <b>interamente ammortizzati da almeno 24 mesi</b> alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio<br/>         (è possibile dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore a dette misure)<br/>         § la riduzione dei consumi si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%</p>   |
| <b>Cumulo</b> | <p>la riduzione dei consumi energetici è considerata, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di determinate condizioni. Più in particolare:</p> <p>a) è stabilita la <b>cumulabilità</b> del credito Transizione 5.0 con quello per investimenti:<br/>         § nella <b>Zona Economica Speciale</b> (ZES unica - Mezzogiorno), anche con riferimento alle imprese del settore agricolo/della pesca/acquacoltura, ex art. 16-bis, DL 124/2023<br/>         § e nella <b>Zona Logistica Semplificata</b> (ZLS)</p> <p>b) il credito d'imposta è <b>cumulabile con altre agevolazioni</b> che abbiano ad oggetto i medesimi costi, <b>a condizione che</b> tale cumulo<br/>         § tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP (anziché, nella vigente formulazione, di cui al periodo precedente)<br/>         § <b>non porti al superamento del costo sostenuto</b></p> <p>c) infine, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti della UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.</p> <p>Resta ferma la <b>incumulabilità</b>, per medesimi costi ammissibili, col <b>credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0"</b>.</p> |

Le **disposizioni** citate integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel DM attuativo dell'art. 38, co. 17, D.L. 19/2024, e si applicano a tutti gli **investimenti effettuati a decorrere dall'1/01/2024**.

## IRES PREMIALE

Per il solo **periodo d'imposta 2025**, a favore dei **soggetti IRES** è prevista la possibilità applicare al reddito dichiarato un'**aliquota IRES ridotta al 20%** (in luogo dell'ordinaria aliquota del 24%).

**Soggetti esclusi:** non possono beneficiare della "mini IRES" le società/enti

- in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i "soggetti solari")
- o che determinano il reddito imponibile sulla base di regimi forfettari.

### CONDIZIONI

Le società di capitali/enti commerciali devono, congiuntamente:

- a) **accantonare** almeno l'**80% dell'utile del bilancio 2024** ad una **specifico riserva**, temporaneamente non disponibile
- b) effettuare **investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" o "Transizione 5.0"**, destinati a strutture produttive in Italia, **tra il 1/01/2025 ed il 31/10/2026** (soggetti "solari"; si tratta del termine per l'invio del mod. Redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024) per un importo:
  - ü almeno pari al **30% dell'utile 2024 accantonato** (dunque, al 24% dell'utile 2024)
  - ü **non inferiore al 24% dell'utile 2023** (*rectius*: dell'esercizio in corso al 31/12/2023)
  - ü e, comunque, **superiore a € 20.000**
- c) effettuare, **nel 2025, nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato:**

ü con un **incremento occupazionale** pari almeno all'**1% rispetto al 2024** e, comunque, **non inferiore a 1 lavoratore dipendente**

ü e con numero medio di unità lavorative annue (ULA) **non diminuito rispetto alla media 2024-2022** (triennio precedente)

Infine, l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nell'esercizio in corso al 31/12/2024 (2024 per i "soggetti solari") o in quello successivo (2025 per i "soggetti solari").

**DECADENZA:** opera la decadenza dall'applicazione dell'aliquota IRES ridotta nel caso di:

- § **distribuzione della riserva** accantonata **entro il 2° esercizio successivo** a quello in corso al 31/12/2024 (2026 per i "soggetti solari")
- § **dismissione/autoconsumo, cessione a terzi** o destinazione a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto/gruppo) dei **beni** oggetto di investimento **entro il 5° periodo d'imposta successivo** a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.



**Acconto 2026:** ai fini della determinazione dell'acconto col criterio storico dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (2026 per i "soggetti solari") l'agevolazione va disapplicata.



**Attuazione:** con apposito DM del MEF verrà data attuazione alle disposizioni in esame (anche in per disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio).

#### BONUS TRANSIZIONE 4.0

Vengono apportate le seguenti modifiche alla disciplina del bonus Transizione 4.0 di cui all'art. 1 della Legge di bilancio 2021:

- § **investimenti in beni immateriali 4.0:** il comma 1058-ter dell'art. 1, L. n. 178/2020 prevedeva l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 10% per gli investimenti in **beni immateriali di cui alla Tab. B** allegata alla citata L. 178/2020 effettuati **dal 1/01/2025 fino al 31/12/2025** o "prenotati" **entro il 31/12/2025** (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto aleno pari al 20% del costo) **ed effettuati entro il 30/06/2026**.

Ora la legge di bilancio **sopprime tale disposizione** (il credito d'imposta permane nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1.000.000 per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tab. B effettuati dal 1/01/2024 al 31/12/2024 oppure "prenotati" entro il 31/12/2024 ed effettuati entro il 30/06/2025).

- § **investimenti in beni materiali 4.0:** per gli investimenti effettuati:
  - ü **dal 1/01/2025 fino al 31/12/2025**
  - ü **"prenotati" entro il 31/12/2025** (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto aleno pari al 20% del costo) **ed effettuati entro il 30/06/2026**risultano:

- a) **confermate le aliquote** del credito d'imposta differenziate ragione degli **scaglioni di spesa**, pari a:
  - ü 20% per la quota di investimenti complessivi fino a 2,5 milioni
  - ü 10% per investimenti complessivi tra 2,5 e 10 milioni
  - ü 5% per investimenti complessivi tra 10 e 20 milioni (e da 20 a 50 milioni per i beni con obiettivi di "transizione ecologica")
- b) tuttavia il credito d'imposta spetta solo **entro il limite massimo di spesa pubblica di € 2.200 milioni**
- c)



**ECCEZIONE:** il **limite di spesa non opera** in relazione agli investimenti per i quali:

- § **entro il 31/12/2024** (data di pubblicazione della legge di bilancio 2025)
- § il bene risulti essere stato "**prenotato**" (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo).

**Procedure per il rispetto del limite di spesa:** al fine di rispettare il citato limite di spesa:

- l'impresa invia al MiMiT una **comunicazione delle spese sostenute** e del relativo credito d'imposta maturato, utilizzando il modello approvato con DM 24/04/2024
- il MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione nel mod. F24, secondo l'**ordine cronologico di ricevimento** delle comunicazioni.

#### BONUS QUOTAZIONE PMI

Con modifica dell'art. 1, co. 90, L. 205/2017 viene **prorogato al 31/12/2027** il credito d'imposta (fino ad un massimo di €. 500.000) spettante alle PMI in relazione ai **costi di consulenza** per l'ammissione alla quotazione in Borsa (o sistemi multilaterali UE di negoziazione), in misura pari al 50% dei costi sostenuti. Il bonus (non tassato) spetta nel solo caso in cui la PMI venga ammessa alla quotazione.

#### FONDO DI GARANZIA PER IL PMI

Vengono apportate le seguenti modifiche al co. 1, art. 15-bis, del D.L. 145/2023:

- § **proroga dal 31/12/2024 al 31/12/2025 del termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di garanzia PMI;**
- § **porta al 50% la percentuale massima di copertura del Fondo per le operazioni finanziarie riferite alle MPMI**, per il finanziamento di esigenze di liquidità, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono (attualmente, la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento delle esigenze di liquidità è pari al 55% per le MPMI rientranti nella fascia 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per quelle rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione);
- § innalza da € 80.000 a € 100.000 l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie sulle quali opera la copertura del Fondo fino all'80% in caso di riassicurazione richiesta da soggetti garanti autorizzati;
- § viene rimosso il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le c.d. mid cap.

#### FONDO PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALL'IMPRESA

Viene istituito un **fondo** con una dotazione di € 70 milioni per il 2025 e di € 2 milioni per il 2026 ai fini dell'**attuazione di disposizioni**, anche di carattere fiscale, in materia di **partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa**.

#### CONTRIBUTO PER ADERENTI AL RIVERSAMENTO DEL BONUS R&S

Viene riconosciuto un **contributo in c/capitale** commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa previsto, **ai soggetti che abbiano fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S** di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013 e **presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo** entro il 31/10/2024, ai sensi dell'art. 5, co. 7-10, del D.L. 146/2021.

**Attuazione:** sono stabilite con decreto ministeriale le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.

**Limite di spesa:** per le finalità in esame è istituito un fondo con una dotazione di € 60 milioni per il 2025, di € 50 milioni per il 2026, di € 80 milioni per il 2027 e di € 60 milioni per il 2028.

#### NUOVA SABATINI

Al fine di assicurare **continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle MPMI**, attuate ai sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013, **si integra l'autorizzazione di spesa** di € 400 milioni per il 2025, di € 100 milioni per il 2026 e di € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

#### BONUS ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO

Con modifica dell'art. 16, DL n. 124/2023, è **esteso al 2025 il credito d'imposta** per gli **investimenti** realizzati **dall'1/01/2025 al 15/11/2025 nella ZES Unica** (nel limite di spesa pubblica di € 2.200 milioni per il 2025).

**COMUNICAZIONI:** analogamente a quanto avvenuto per il 2024 (v. [RF-fl 200/2024](#)), anche per il 2025:

- § le imprese sono tenute a comunicare telematicamente all'Agenzia, dal 31/03/2025 al 30/05/2025, l'ammontare delle spese ammissibili **sostenute dal 16/11/2024** e quelle che **prevedono di sostenere fino al 15/11/2025** ("prenotazione").
- § e, a pena di decadenza, devono inviare all'Agenzia, dal 18/11/2025 al 2/12/2025, una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15/11/2025 degli investimenti indicati nella prenotazione.

Nella comunicazione integrativa va indicato:

- l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati
- le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
- gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese prevista.



**CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE:** il bonus è riconosciuto nel limite dello stanziamento pubblico di € 1.600 milioni. Onde rispettare tale limite, l'ammontare del bonus fruibile andrà rideterminato come segue:

credito d'imposta indicato nella Comunicazione integrativa x % resa nota con Provv. dell'Agenzia.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

#### DETAZZAZIONE DELLE MANCE

Si interviene sulle seguenti disposizioni dell'art. 1 della L. 197/2022:

- § **co. 58:** si innalza dal 25% al 30% il limite previsto del reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%;
- § **co. 62:** il regime di tassazione sostitutiva si applica con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 75.000 (in luogo di € 50.000).

#### BONUS ZES UNICA SETTORE AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA

Vengono previste le seguenti modifiche alla disciplina del **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura** di cui all'art. 16-bis del D.L. 124/2023:

- § **estensione** del credito d'imposta anche **all'anno 2025**;
- § si innalza, rispetto al 2024, il **limite massimo di spesa** portandolo a € 50 milioni per il 2025;
- § vengono **agevolati gli investimenti effettuati dall'1/01/2025 al 15/11/2025**.

#### BONUS PER L'ANNO 2025:

PS Studio Associato  
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)  
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)  
P. IVA: 03482920547  
<https://www.psstudioassociato.it>

- § **fruizione del credito d'imposta:** a tal fine, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia Entrate, dal 31/03/2025 al 30/05/2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15/11/2025; a tal fine, l'Agenzia Entrate approverà i modelli di comunicazione da utilizzare e definirà le relative modalità di trasmissione telematica;
- § **soggetti interessati:**
- comunicano altresì, a pena di decadenza dall'agevolazione, dal 20/11/2025 al 2/12/2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1/01/2025 al 15/11/2025;
  - si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dall'Agenzia Entrate per l'anno 2024, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti;
- § **rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2025:** a tal fine, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con Prov. dell'Agenzia Entrate, da emanare entro 10 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Detta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la % è pari al 100%.

#### CARTA DEL DOCENTE

Vengono previste le seguenti modifiche alla **Carta del docente** (L. 107/2015, art. 1):

- § **ulteriori destinatari:** docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
- § **importo:** si prevede, in luogo del riferimento fisso alla cifra nominale di € 500 annui per ciascun anno scolastico, che la stessa potrà raggiungere un ammontare fino a € 500;
- § **decreto ministeriale:** definirà i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente il suo importo nominale sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse (l'autorizzazione di spesa è incrementata di € 60 milioni annui a decorrere dal 2025).

#### BONUS PER INTERVENTI SU IMMOBILI STORICI E ARTISTICI

Si interviene sull'art. 65-bis del D.L. 73/2021 che ha istituito il **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico** soggetti alla tutela prevista dal D.lgs. 42/2004 finalizzato alla **tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico**.

| D.L. 73/2021, art. 65-bis (versione con le modifiche previste dalla Legge di bilancio 2025) |  |
|---|--|
| <b>Fondo:<br/>dotazione e<br/>destinazione</b>  | <p>§ <b>dotazione:</b> quella originaria di € 1 milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022 viene rifinanziata di € 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;</p> <p>§ <b>credito d'imposta:</b> è riconosciuto, a valere sulle risorse del Fondo e nei limiti dello stesso, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo i suddetti immobili per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 (in origine era previsto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022) per la manutenzione, protezione o restauro di detti immobili, nella misura del 50% degli oneri rimasti a carico delle stesse persone fisiche. Per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, l'importo massimo complessivo del credito è pari a € 200.000 (anziché € 100.000, come previsto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022).</p> |
| <b>Aspetti<br/>relativi al<br/>credito<br/>d'imposta</b>                                    | <p>§ <b>condizione:</b> spetta purché l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa;</p> <p>§ <b>utilizzo:</b> in compensazione a decorrere dal suo riconoscimento;</p> <p>§ <b>divieto di cumulo:</b> non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione ex art. 15, co. 1, lett. g), del TUIR;</p> <p style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-top: 5px;"><b>Nota:</b> viene abrogata la disposizione che consente ai beneficiari di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p>  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Attuazione</b> | I criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo sono stati definiti con decreto ministeriale (si ricorda che il D.M. 8/10/2021 ha definito tali aspetti con riguardo al credito d'imposta previsto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022).                        |
| <b>NEW</b>        | Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'art. 38 del D.lgs. 42/2004. |

#### INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Vengono previste le seguenti **modifiche al D.lgs. 175/2023** (recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo) **a decorrere dall'1/01/2025**:

§ **requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità** (art. 2):

- viene elevato a € 30.000 (in luogo degli attuali € 25.000) il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità;
- vengono ridotte a 51, in luogo delle vigenti 60, le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

§ **misura e durata dell'indennità di discontinuità** (art. 3):

- viene soppressa la disposizione secondo cui ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
- viene spostato dal 30/03 al 30/04 di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui presentare la domanda all'INPS per la corresponsione dell'indennità, in un'unica soluzione, con riguardo ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente;

§  **misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità** (art. 5): vengono soppresse le relative disposizioni.

#### ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Al fine di garantire la **coerenza** della disciplina **dell'addizionale regionale all'Irpef** con la **nuova articolazione** degli **scaglioni di reddito dell'IRPEF** prevista dall'art. 11, co. 1, del TUIR, viene differito al 15/04/2025 il termine (previsto dalla legislazione vigente al 31/12 dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce) di cui all'art. 50, co. 3, 2° periodo, del D.lgs. 446/1997, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno d'imposta 2025.

#### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Al fine di garantire la **coerenza** della disciplina **dell'addizionale comunale all'IRPEF** con la **nuova articolazione** degli **scaglioni di reddito dell'IRPEF** prevista dall'art. 11, co. 1, del TUIR, **i comuni**:

- § per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15/04/2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF;
- § possono determinare, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito previsti dal citato co. 1, art. 11, vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025; per il solo anno d'imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15/04/2025;
- § nel caso in cui non adottino la delibera o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'art. 14, co. 8, del D.lgs. 23/2011, per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale si applica sulla

base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

#### TARIFE AFFISSIONI PUBBLICITARIE

Si interviene sulle seguenti disposizioni dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 relative al **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**:

|         |  |
|---------|--|
| co. 817 | Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe <b>attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.</b>   |
| co. 821 | Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, in cui devono essere indicati:<br>§ <b>lett. d)</b> (così sostituita): <b>la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il comune continui a svolgere tale servizio;</b><br>§ <b>lett. f)</b> : le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847. <b>Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà;</b>  |
| co. 825 | § dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone <b>va esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario;</b><br>§ <b>NEW</b> - In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi. |

#### OBBLIGO DI PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Si interviene sul co. 1, art. 5, del D.L. 179/2012, disponendo l'estensione **dell'obbligo** di possedere un indirizzo di **PEC** anche agli **amministratori di imprese costituite in forma societaria**.